Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 marzo 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(2610)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **815.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 57 dello statuto dell'Università di Bari l'istituto di antropologia criminale muta la denominazione in:

istituto di criminologia e psichiatria forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1980
Registro n. 19 *Istruzione, foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 816.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 469, 470, 471, 472, 473, 474, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 469. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia che conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. Tale scuola ha sede presso la clinica dermosifilopatica.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 470. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 471. — Il numero massimo degli allievi è di sedici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 472. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) patologia delle malattie cutanee;
2) patologia delle infezioni veneree;
3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
4) immunopatologia cutanea;
5) dermatologia allergologica e professionale;
6) angiologia;
7) sessuologia.

3° *Anno*:

1) clinica delle malattie cutanee;
2) clinica delle infezioni veneree;
3) dermatologia pediatrica;
4) farmacologia e terapia;
5) fisioterapia dermatologica;
6) cosmetologia;
7) chirurgia plastica riparatrice;
8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 473. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, i laboratori e gli ambulatori, nonchè di svolgere frequenza continuativa a scopo di apprendimento.

Art. 474. — Gli iscritti, alla fine di ogni corso, per il passaggio all'anno successivo, hanno l'obbligo di superare l'esame di profitto, in un gruppo unico delle materie relative all'anno di corso corrispondente. Alla fine del corso, gli allievi, dopo aver superato l'esame di profitto, in un unico gruppo, delle materie del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla clinica dermosifilopatica.

Art. 2.

Gli articoli 491, 492, 493, 494, 495, 496, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 491. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso la clinica urologica dell'Università di Bologna e conferisce il diploma di specialista in urologia.

Art. 492. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di trentacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 493. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile	Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile
Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile	Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
Batteriologia in urologia	Batteriologia in urologia
Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale I	
2° *Anno*:	
Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale II	Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urogenitale
Le nefropatie mediche	Le nefropatie mediche
Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile	Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I	
3° *Anno*:	
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile
Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II	Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia	Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia
Andrologia	Andrologia
4° *Anno*:	
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile
Farmacoterapia delle affezioni urogenitali	Farmacoterapia delle affezioni urogenitali
Anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico	Anestesia e trattamento pre-post-operatorio del malato urologico
Nefrologia chirurgica	Nefrologia chirurgica
Clinica urologica I	
Procedimenti di chirurgia endoscopica I	
Interventi e procedimenti operatori dell'apparato urinario e genitale maschile I	
5° *Anno*:	
Clinica urologica II	Clinica urologica
Patologia e clinica urologica infantile	Patologia e clinica urologica infantile
Urologia ginecologica	Urologia ginecologica
Procedimenti di chirurgia endoscopica II	
La chirurgia dell'intestino	
La chirurgia vascolare	
Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II	Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile

Art. 494. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 495. — Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli esami di corso successivi, devono superare la prova di esame sulle singole materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 496. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in urologia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Gli articoli 673, 674, 675, 676, 677, 678, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 673. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina nucleare con sede presso la cattedra di medicina nucleare. La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione è per titoli ed esami.

Art. 674. — Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

a) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;

b) radiologia. legislazione e norme generali di radioprotezione;

c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

d) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

a) teoria dei traccianti;

b) elementi di radiochimica;

c) applicazioni di diagnostica I;

d) tecniche di misura della radioattività.

3° *Anno*:

a) applicazioni diagnostiche II;

b) applicazioni terapeutiche;

c) radioprotezione e legislazione applicate.

Art. 675. — I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 676. — Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 677. — La frequenza è obbligatoria (dieci mesi all'anno) per ogni anno di corso e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei.

L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc.

Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 678. — Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 4.

Dopo l'art. 678, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile:

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 679. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile che conferisce il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 680. — La durata del corso è di quattro anni. Il numero di iscrizioni è di sei per ogni anno.

L'ammissione è per titoli ed esami.

E' obbligatoria la frequenza alle lezioni ed esercitazioni.

Art. 681. — La frequenza continuativa ai fini di apprendimento è obbligatoria per sei mesi in pediatria per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno, per sei mesi in neuropsichiatria infantile e in quegli istituti e servizi specializzati collegati con la clinica universitaria per gli studenti del terzo e del quarto anno.

Art. 682. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed embriologia del sistema nervoso;

2) fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva;

3) genetica;

4) endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia;

5) patologia e clinica pediatrica;

6) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

7) anatomia patologica del sistema nervoso;

8) biochimica patologica del sistema nervoso;

9) psicologia dell'età evolutiva;

10) semeiotica e clinica neurologica;

11) semeiotica e clinica psichiatrica.

3° *Anno*:

12) psicopatologia dell'età evolutiva;

13) semeiotica e clinica neurologica infantile;

14) psicodiagnostica;

15) elettrofisiologia;

16) neuroradiologia;

17) neurochirurgia dell'età evolutiva;

18) semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso).

4° *Anno*:

19) clinica psichiatrica infantile;

20) terapia generale delle malattie mentali infantili;

21) psicologia dell'età evolutiva;

22) foniatria;

23) psicopedagogia;

24) sociologia applicata alla popolazione infantile;

25) organizzazione diagnostica-assistenziale e legislazione.

Art. 683. — Alla fine di ogni anno gli iscritti sono tenuti a superare un esame per il gruppo di materie il cui insegnamento è stato impartito nell'anno medesimo.

Per ottenere la iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti devono aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne per l'esame di clinica psichiatrica infantile, il cui esame va sostenuto al 4° anno.

Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile, gli iscritti al termine degli esami devono presentare e discutere una dissertazione scritta su argomenti di neuropsichiatria infantile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **817**.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1979, n. 276, concernente il trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1979, n. 276, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1979, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1979, con il quale il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Fabrizio Fabbrini, alla cattedra di diritto romano della facoltà di magistero dell'Università di Siena;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Siena, adottata nella seduta del 4 aprile 1979, dalla quale si rileva che l'attribuzione del posto, unitamente al titolare dott. Fabrizio Fabbrini, deve intendersi presso la cattedra di storia romana anzichè di diritto romano, come erroneamente menzionato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 276 sopracitato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1979, n. 276, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1979, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1979, è rettificato nel senso che il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto romano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, è attribuito, unitamente al titolare dott. Fabrizio Fabbrini, alla cattedra di storia romana della facoltà di magistero dell'Università di Siena, anzichè alla cattedra di diritto romano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1980
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 248

LEGGE 6 marzo 1980, n. **62**.

Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è sostituito dal segeunte:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, saranno stabilite le altre caratteristiche nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso ed il controllo dei contrassegni, il cui prezzo sarà stabilito, sulla base dei costi, ogni due anni, nel suo limite massimo, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i predetti Ministri e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto saranno indicati gli enti cui potrà essere dato l'incarico della distribuzione dei contrassegni medesimi compresi quelli da apporre ai contenitori dei vini spumanti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 7 marzo 1980, n. **63**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1978, n. 234, riguardante il credito navale agevolato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle precedenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

All'onere relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il Ministro della marina mercantile trasmette in via preliminare l'elenco delle richieste di utilizzazione del fondo alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26, che lo rende pubblico ed esprime anche parere consultivo sulla concessione dei contributi.

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è sostituito dai seguenti:

« Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unità similiari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale.

Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all'articolo 4 della legge 2 febbraio 1974, n. 26 ».

Art. 4.

All'articolo 5 della legge 25 maggio 1978, n. 234, è aggiunto il seguente comma:

« In via transitoria, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 1976, l'ammissione al contributo avviene in base ai criteri di priorità vigenti alla data dell'ammissione stessa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — SIGNORELLO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1980.

Accettazione delle dimissioni del prof. Giorgio Mazzanti dalla carica di presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1979 con il quale il prof. Giorgio Mazzanti è stato nominato presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI;

Preso atto delle dichiarazioni rese in data 15 marzo 1980, con le quali il prof. Giorgio Mazzanti ha presentato le dimissioni dalla carica predetta;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del prof. Giorgio Mazzanti dalla carica di presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

Il prof. Giorgio Mazzanti rimane nell'esercizio delle funzioni di presidente dell'Ente nazionale idrocarburi sino alla nomina del suo successore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro delle partecipazioni statali
LOMBARDINI

(2695)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta in Bassano del Grappa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), con effetto dal 1° novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1977; 25 ottobre 1977; 11 febbraio 1978; 14 aprile 1979 e 26 settembre 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI
Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA
p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI
p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2616)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1980.

Abilitazione alla Banca nazionale dell'agricoltura a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla C.E.C.A. e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la domanda del 28 settembre 1979, con la quale la Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a., con sede in Roma, via Salaria, 231, ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, n. 796, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978 della cennata Cassa;

Sentito il Ministero degli affari esteri;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 10 luglio 1979 dalla camera di commercio di Roma;

Vista la nota del 26 luglio 1979, con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Banca nazionale dell'agricoltura;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge n. 796/1976 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, con sede in Roma, via Salaria, 231, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio, con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2214)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1980.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Pavia delle autorizzazioni ad esercitare in regime di magazzino generale varie succursali nella provincia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 luglio 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 dicembre 1940 e 29 dicembre 1948, con i quali il consorzio agrario provinciale di Pavia, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pavia, via Rismondo, 2, è stato autorizzato ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Pavia e varie succursali nella provincia;

Vista l'istanza in data 28 novembre 1979, con la quale il predetto consorzio ha chiesto la revoca delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle seguenti succursali:

Claudia Lomellina, via Roma;
Cava Manara, via Garibaldi;
Chignolo Po, via Galdino;
Corteolona, viale Stazione;
Landriano, viale Milano;
Garlasco, via Pavia;
Mede Lomellina, via Magnani;
Mortara, via Beldiporto;
Pieve del Cairo, piazza Marconi;
Robbio Lomellina, via Sanner;
Sannazzaro, via Piave;
Santa Maria della Versa, via Crispi;
Stradella, via Trento;
Vigevano, corso Milano;
Voghera, via XX Settembre;
Zeme Lomellina, via Risorgimento;

Vista la deliberazione n. 656 del 18 dicembre 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate al consorzio agrario provinciale di Pavia, società cooperativa a responsabilità limitata, le autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle succursali sopra elencate, attribuite con i decreti ministeriali 9 dicembre 1940 e 29 dicembre 1948, citati nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pavia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2226)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1978, n. 818, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e, in particolare l'art. 12, che prevede la nomina con decreto del Ministro del commercio con l'estero, del collegio dei revisori dell'Istituto, composto da cinque membri;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 18 aprile 1979, concernente la costituzione del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero per il quadriennio 1979-83;

Considerato che il dott. Filippo D'Agostino, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero, è stato nominato membro del consiglio di amministrazione di detto Istituto con decreto ministeriale 19 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di sostituire detto rappresentante del Ministero del commercio con l'estero in seno al succitato collegio dei revisori;

Decreta:

Il dott. Romano Sbardella, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro del collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione del dott. Filippo D'Agostino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: STAMMATI

(2316)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1980.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 17 gennaio successivo, con cui Renato Simoncini, nato a Tenda il 5 novembre 1908, fu nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 6 febbraio 1980, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Renato Simoncini, nato a Tenda il 5 novembre 1908, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 26 febbraio 1980

Il Ministro: MORLINO

(2321)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filippi S.r.l., in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Filippi S.r.l., con sede in Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filippi S.r.l., con sede in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1979 al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2527)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 29 settembre 1979 e 1° ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 all'8 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata all'8 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2504)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979 e 3 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2505)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979, 3 marzo 1980 e 4 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2506)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento staordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979, 3 marzo 1980, 4 marzo 1980 e 5 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1980

Il Ministro: Scotti

(2507)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Modificazione al decreto ministeriale 31 dicembre 1979, concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1725 della commissione, del 26 luglio 1979, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1980, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alla concessione di aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti;

Visto il regolamento (CEE) n. 355/80 della commissione del 14 febbraio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79, per quanto concerne taluni aspetti tecnici delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere;

Visto il regolamento (CEE) n. 356/80 della commissione del 14 febbraio 1980 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79, per quanto concerne il controllo della presenza di taluni prodotti nel latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti composti;

Considerata la necessità di apportare modifiche all'art. 4, terzo comma, del succitato decreto ministeriale, al fine di evitare alle aziende produttrici aggravi economici e funzionali;

Considerato, altresì, la necessità di modificare il succitato decreto ministeriale in relazione all'intervenuta normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 31 dicembre 1979 è sostituito dal seguente:

« Il latte scremato in polvere incorporato in una miscela, come definita all'art. 1, paragrafo 3, del « regolamento » modificato dal regolamento (CEE) n. 355/80 (latte grassato), può usufruire dell'aiuto comunitario soltanto se sono rispettate le norme previste all'art. 4, paragrafo 4, del "regolamento" stesso ».

Art. 2.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 356/80, fino alla alla data in cui è sospesa l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 368/77, n. 443/77 e n. 1844/77, non vengono effettuate le ricerche analitiche per la compilazione dei punti A2 lettere *b*), *d*), *e*), *f*), del bollettino di analisi di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, nonché del punto *B*1 del bollettino di controllo di cui all'allegato 8 del citato decreto ministeriale.

Art. 3.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/80, la percentuale dello « 0,5 % » di cui alla nota (5) dell'allegato 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, è modificata in « 0,8 % ».

In attesa della definizione da parte della Comunità di un metodo analitico per una più precisa determinazione della ricerca del contenuto di latte scremato in polvere nei mangimi composti, lo scarto massimo del « 2 % » di cui alla nota (2) dell'allegato 8 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, è sostituito dal « 5 % ».

Art. 4.

L'allegato 4 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979 è così modificato:

alla lettera *F*) sono soppresse le parole « compreso precedenti giacenze »;

il punto 1) della lettera *G*) è così sostituito:

« effettivamente incorporato negli alimenti composti prodotti nel periodo (col. 32 del bilancio di trasformazione meno *E*/2 del registro contabilità) ».

Art. 5.

La documentazione fornita dall'impresa al competente organo di controllo, ai sensi dell'art. 10, settimo comma, del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, è costituita da due copie del bilancio e della contabilità di cui agli allegati 3 e 4, ognuna delle quali corredata di copia dell'allegato 4-*bis*, di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1979.

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979 è così modificato:

« Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, del " regolamento " possono essere riportate su un apposito cartellino, che sia chiaramente ed immediatamente leggibile, formi parte integrante dell'imballaggio, o sia fissato allo stesso con sigilli o direttamente alla cucitura di chiusura, in modo tale da non poter essere nè sostituito, nè manomesso. Il cartellino non deve avere alcuna correzione o cancellatura ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
Marcora

Il Ministro delle finanze
Reviglio

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di marzo 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 marzo 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 1

(2666)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di marzo 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1980.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 marzo 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1980
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 2

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1980;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelli che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di marzo 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 4 gennaio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 31 marzo 1980.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1980
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 3

(2668)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 424/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 50 *del* 25 *febbraio* 1980.

(44/C)

Regolamento (CEE) n. 425/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 426/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 427/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 428/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, relativo al regime comune applicabile alle importazioni nel Regno Unito di camicette originarie dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 429/80 della commissione, del 21 febbraio 1980, relativo al regime comune applicabile alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari delle Filippine.

Regolamento (CEE) n. 430/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano.

Regolamento (CEE) n. 431/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/71 relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 432/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 433/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 49 *del* 23 *febbraio* 1980.

(45/C)

Regolamento (CEE) n. 434/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo all'applicazione della decisione n. 1/80 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE relativa alle misure transitorie da applicare a decorrere dal 1° marzo 1980.

Regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 436/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (marzo-aprile 1980).

Regolamento (CEE) n. 437/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, che stabilisce dei massimali e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di carote e cipolle della sottovoce ex 07.01 della tariffa doganale comune, originarie degli Stati ACP (1980).

Regolamento (CEE) n. 438/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP (marzo-giugno 1980).

Regolamento (CEE) n. 439/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arack ed il tafia della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea (marzo-giugno 1980).

Pubblicati nel n. L 55 *del* 28 *febbraio* 1980.

(46/C)

Regolamento (CEE) n. 440/80 della commissione, del 25 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 441/80 della commissione, del 25 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 442/80 della commissione, del 22 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica nè gommata, per bambini, della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 443/80 della commissione, del 25 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 444/80 della commissione, del 25 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 52 *del* 26 *febbraio* 1980.

(47/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Piazzola sul Brenta

Con decreto 12 dicembre 1979, n. 2198, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Piazzola sul Brenta (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 2, mappale 193, della superficie di mq 400 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 aprile 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2457)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Torricella del Pizzo

Con decreto 30 gennaio 1980, n. 2678, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo del fiume Po in comune di Torricella del Pizzo (Cremona), segnato nel R.C.T.R. del comune medesimo al foglio 16, particella 8, della superficie di Ha 1.43.70 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 19 dicembre 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2458)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vicenza

Con decreto 30 gennaio 1980, n. 2680, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Roggia Diana in comune di Vicenza, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 12, mappale 299, della superficie di mq 250 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 18 ottobre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2459)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Potenza

Con decreto 30 gennaio 1980, n. 2427, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Potenza segnato nel catasto del comune medesimo al foglio 32, mappale 413 parte, della superficie di mq 420 circa ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 25 luglio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2460)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il giorno 1° aprile 1980, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2639)

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di cretito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1986 e 1976/1986, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed ai decreti ministeriali 18 aprile 1975 e 24 novembre 1975.

Il giorno 1° aprile 1980, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2640)

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle otto serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 ed ai decreti ministeriali 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il giorno 1° aprile 1980, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2593)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° aprile 1980, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla seconda estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2594)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono state iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **1720** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2627/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO
Denominazione: « KRIEGHOFF » MOD. TECK
Calibro: 7 × 65 R/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1040 o 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1721** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2627/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO
Denominazione: « KRIEGHOFF » MOD. TECK
Calibro: 9,3 × 74 R/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1040 o 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1722** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2627/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO
Denominazione: « KRIEGHOFF » MOD. TECK
Calibro: 30-06/30-06
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1040 o 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1723** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2627/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE SOVRAPPOSTO
Denominazione: « KRIEGHOFF » MOD. TECK
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM/300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE (SOVRAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1040 o 1085
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: PIRCHER TONI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA HUBERTUS
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **1724** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:
Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 505
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (RETROCARICA A LUMINELLO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI I.A.B.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1725 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 505
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (RETROCARICA A LUMINELLO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI I.A.B.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1726 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del dereto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 505
Lunghezza dell'arma: MM. 960
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (RETROCARICA A LUMINELLO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE DELLA FABBRICA D'ARMI I.A.B.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1727 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MOSSBERG » MOD. 144
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 686
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1728 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2628/10.C.N./C-79 *in data* 24 *febbraio* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MOSSBERG » MOD. 353 K
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 457
Lunghezza dell'arma: MM. 978
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Presentatore: GAMBA RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI RENATO GAMBA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1729 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2632/10.C.N./C-79 *in data* 7 *marzo* 1980.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: STAR S.A. MOD. U.S.
Calibro: 7,65 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: RAVIZZA CARLO CONSIGLIERE DELEGATO DELLA RAVIZZA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nel n. 1662 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica STAR MOD. M.M. CALIBRO MM. 7,63 MAUSER, è inserita la seguente nota:

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica STAR MOD. M.M.S. CAL. MM. 7,63 MAUSER con canna di MM. 127, con o senza fresatura sull'impugnatura per l'attacco del calcio fondina. Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 25 gennaio 1980.

(2595)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di tecnico coadiutore degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Genova

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di tecnico coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili).

Il 50 per cento di detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dette domande dovranno essere spedite al seguente indirizzo: Università degli studi di Genova, via Balbi, 5.

Le prove di esame avranno luogo a Genova presso il padiglione « D » della Fiera del Mare, piazzale Kennedy secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1980 - ore 14,30;
seconda prova scritta: 24 maggio 1980 - ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(2650)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di fisiologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2652)

Concorso ad un posto di conservatore presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica di conservatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso il museo e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

museo zoologico « Cambria » . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2651)

Concorso ad un posto di infermiere diplomato presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli, ad un posto di infermiere diplomato in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri diplomati delle università ed istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro) invalidi civili, sordomuti e profughi;

b) stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e diploma di infermiere rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2653)

Concorsi a posti di infermiere generico presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quindici posti di infermiere generico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri delle università ed istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro) invalidi civili, sordomuti e profughi;

b) stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale, diploma di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2656)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ottantacinque posti di infermiere generico in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli infermieri delle università ed istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Quarantadue di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il diploma di infermiere generico di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2657)

Concorso a dieci posti di ostetrica presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di ostetrica in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Cinque di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola ostetrica annessa a clinica ostetrica e ginecologia universitaria o da una cuola di ostetrica autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2658)

Concorsi a posti di portantino presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a quarantotto posti di portantino in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle università ed istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Ventiquattro di detti posti sono riservati a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare o titolo di studio equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2654)

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a trentadue posti di portantino in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle università ed istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia riservato agli appartenenti alle categorie privilegiate previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482: invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro (agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e le mogli di coloro che

siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro) invalidi civili, sordomuti e profughi;

b) stato di disoccupazione con iscrizione agli appositi elenchi presso gli uffici provinciali del lavoro.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 55 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(2655)

Avviso di rettifica

Il titolo riportato nel sommario e alla pag. 2203 della *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1930 è sostituito dal seguente:

« Modificazione al bando e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentodue posti di preside negli istituti professionali ».

(2659)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305, del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

	Nominativo			
1)	Bellia Vincenzo, nato a Palermo il 24 novembre 1948	punti	98	su 100
2)	Brusasco Vito, nato a La Spezia il 25 novembre 1946	»	98	»
3)	Carvelli Antonio, nato a S. Sostene l'8 agosto 1947	»	98	»
4)	Caterino Roberto, nato a S. Cipriano d'Aversa il 13 maggio 1944	»	98	»
5)	D'Antò Marco, nato a Dolo il 9 aprile 1944	»	98	»
6)	Fiorentini Fiorino, nato a Castrocaro il 31 maggio 1945	»	98	»
7)	Fiorucci Fabio, nato a Viterbo il 13 febbraio 1946	»	98	»
8)	Macaluso Salvatore, nato a Caltanissetta il 5 luglio 1948	»	98	»
9)	Moscariello Emilio, nato a Mercato S. Severino il 23 ottobre 1946	»	98	»
10)	Nosenzo Marco, nato a Arquata Scrivia il 16 dicembre 1947	punti	98	su 100
11)	Scoditti Sergio, nato a Mesagne il 26 settembre 1947	»	98	»
12)	Spiezia Antonio, nato a S. Vitaliano il 31 luglio 1939	»	98	»
13)	Bagnato Antonio, nato a Melicuccà il 15 settembre 1947	»	96	»
14)	Montebugnoli Maria Grazia, nata a Canaro il 22 settembre 1937	»	96	»
15)	Brancaccio Luigi, nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1948	»	95	»
16)	Coghe Marco, nato a Ussana il 29 marzo 1944	»	95	»
17)	Crimi Paolo, nato a Genova il 10 novembre 1946	»	95	»
18)	Falcone Aldo, nato a S. Agnello di Sorrento il 16 ottobre 1947	»	95	»
19)	Funaro Gaetano, nato a Garaguso il 1° dicembre 1933	»	95	»
20)	Greco Salvatore, nato a Chiaravalle il 15 luglio 1947	»	95	»
21)	Ladi Maria Pia, nata a Roma il 13 luglio 1933	»	95	»
22)	Marchi Eraldo, nato a Bologna il 17 aprile 1948	»	95	»
23)	Martufi Silverio, nato a S. Cipriano d'Aversa il 3 gennaio 1945	»	95	»
24)	Nascimbene Caterina, nata a Pavia il 29 giugno 1947	»	95	»
25)	Neri Margherita, nata a Torino il 3 maggio 1947	»	95	»
26)	Orlandi Giorgio, nato a Pietrasanta il 3 aprile 1947	»	95	»
27)	Ruggieri Gaetano, nato a Bari il 1° settembre 1946	»	95	»
28)	Scaggiante Luciano, nato a Mestre il 23 giugno 1940	»	95	»
29)	Valentino Brunello, nato a Napoli il 20 ottobre 1945	»	95	»
30)	Verrua Domenica, nata a Novara il 29 aprile 1947	»	95	»
31)	Consigli Gian Franco, nato a Parma il 13 agosto 1946	»	94	»
32)	Donner Claudio, nato a Varese il 23 ottobre 1948	»	94	»
33)	Ghiome Gian Luigi, nato a Torino il 29 settembre 1946	»	94	»
34)	Inglisa Umberto, nato a Pozzallo il 4 gennaio 1937	»	93	»
35)	Macrina Anna, nata a Gasperina il 23 dicembre 1940	»	93	»
36)	Marino Angelo, nato a Chieti il 27 giugno 1947	»	92	»
37)	Ansalone Domenico, nato a Mercato S. Severino il 1° ottobre 1946	»	90	»
38)	Cruciani Giulio, nato a Escaguey (Venezuela) il 12 dicembre 1933	»	90	»
39)	Lomi Mario, nato a Cutigliano il 31 agosto 1944	»	90	»
40)	Manara Giorgio, nato a Livraga il 19 aprile 1946	»	90	»
41)	Scarpitta Matteo, nato a Salerno il 9 settembre 1946	»	90	»
42)	Spacal Borut, nato a Trieste il 21 dicembre 1947	»	90	»
43)	Subiaco Silvano, nato a Solarolo il 29 luglio 1944	»	90	»
44)	Terranova Lucio, nato a Palermo il 29 luglio 1945	»	90	»
45)	Torlai Pellegrino, nato a Castelnuovo di Garfagnana l'11 settembre 1943	»	90	»
46)	Venezia Angelo Raffaele, nato a Ferrandina il 1° gennaio 1948	»	90	»
47)	Vitalini Teresina, nata a Terni il 1° marzo 1925	»	90	»
48)	Amaducci Sandro, nato a Milano l'11 ottobre 1945	»	88	»
49)	Caivano Saverio, nato a Picerno il 16 maggio 1945	»	88	»
50)	Caruso Romolo, nato a Rogliano il 12 febbraio 1947	»	88	»

51) Miranda Salvatore, nato a S. Gennarello di Ottaviano il 3 luglio 1945 . . . . . punti 88 su 100
52) Pizzamiglio Riccardo, nato a Codogno il 14 febbraio 1929 . . . . » 88 »
53) Giordano Giacomo, nato a Guardavalle il 19 dicembre 1939 . . . . » 86 »
54) Culotta Tommaso, nato a Palermo l'8 ottobre 1946 . . . . » 85 »
55) Dal Negro Roberto, nato a Negrar il 17 maggio 1947 . . . . » 85 »
56) Fabianelli Fabio, nato a Castiglion Fiorentino il 27 luglio 1947 . . . . . » 85 »
57) Imparato Alfonso, nato a Vietri sul Mare il 30 settembre 1944 . . . . . . » 85 »
58) Lorenzo Rosario, nato a Salerno il 15 aprile 1948 . . . . » 85 »
59) Marcias Silvano, nato a Uras il 21 febbraio 1944 . . . . » 85 »
60) Naldi Mario, nato a Castiglion Fiorentino il 10 maggio 1945 . . . . » 85 »
61) Nuzzaci Antonio, nato a Soceto il 13 giugno 1947 . . . . » 85 »
62) Palagi Enzo, nato a Massarosa il 18 giugno 1939 . . . . » 85 »
63) Cacciani Gian Carlo, nato a Parma il 5 ottobre 1945 . . . . » 84 »
64) Cioni Roberto, nato a Pavullo nel Frignano il 30 gennaio 1947 . . . . » 84 »
65) De Gennaro Renata, nata a Sapri il 20 febbraio 1946 . . . . » 84 »
66) Della Torre Fabrizio, nato a Milano il 29 febbraio 1948 . . . . » 84 »
67) Dal Monte Alberto, nato a Imola il 12 agosto 1946 . . . . » 83 »
68) Cannistraci Giuseppe, nato a Messina il 19 agosto 1941 . » 82 »
69) De Stefano Andrea, nato a Milano il 26 agosto 1946 . . . . » 82 »
70) Altadonna Angela, nata a Caltagirone il 19 maggio 1947 . . » 80 »
71) Aversa Luigi, nato a Ceccano il 17 settembre 1943 . . . » 80 »
72) Bertucci Eupremio, nato a Trepuzzi il 3 gennaio 1943 . . . . » 80 »
73) Dell'Aversana Pasquale, nato ad Atella di Napoli il 20 maggio 1945 . . . . . » 80 »
74) Gentile Francesco, nato a Spezzano della Sila il 5 giugno 1946 » 80 »
75) Giraldi Pietro, nato a Perugia l'8 ottobre 1947 . . . » 80 »
76) Iandolo Giovanni, nato a Roma il 12 agosto 1944 . . . . . » 80 »
77) Maddato Raffaele, nato a Lecce il 1° marzo 1928 . . . . » 80 »
78) Moceo Pietro, nato a Palermo il 4 agosto 1944 . . . . » 80 »
79) Scavizzi Franco, nato a Valfabbrica il 19 gennaio 1938 . . » 80 »
80) Arienzo Francesco, nato a Napoli il 20 agosto 1947 . » 78 »
81) Badessa Rosario, nato a Rometta Marea il 15 novembre 1934 . » 78 »
82) Bande Guido, nato a Selargius l'8 febbraio 1945 . » 78 »
83) Fois Francesco Carmelo, nato a Bultei il 23 marzo 1938 . . . . » 78 »
84) Galantino Alessandro, nato a Rimini il 13 gennaio 1943 . . . . » 78 »
85) Manca Lucia Angela, nata a Sarule il 15 marzo 1936 . . . . » 78 »
86) Pecoraro Gaetano, nato ad Angri il 1° gennaio 1947 . . » 78 »
87) Soccini Fulvio, nato a Montodine l'11 marzo 1944 . . . . » 78 »
88) Carrubba Michele Angelo, nato a Roma il 2 aprile 1948 . . . » 75 »
89) Cerra Costantino, nato a Varese il 23 agosto 1944 . . . . » 75 »
90) Di Lorenzo Gennaro, nato a Somma Vesuviana il 4 gennaio 1932 . . . . . » 75 »
91) Petralli David, nato a Montopoli Val d'Arno il 22 luglio 1944 . . . . . . punti 75 su 100
92) Placanica Salvatore, nato a Diamonte l'11 luglio 1940 . . . . » 75 »
93) Scavonetto Cesare, nato a Carlentini il 21 marzo 1948 . . . . » 75 »
94) Poldelmengo Orlando, nato a Vittorio Veneto il 31 gennaio 1931 . . . . . » 74 »
95) Contaldo Vittorio, nato a Lecce il 20 luglio 1930 . . . . » 72 »
96) Fanti Andrea, nato a Roma il 4 febbraio 1947 . . . . » 72 »
97) Abonante Livio, nato a Cosenza il 19 novembre 1948 . . . . » 70 »
98) Calcagni Anna Maria, nata ad Ascoli Piceno il 16 febbraio 1947 . . . . . » 70 »
99) Morici Giuseppina, nata a Palermo il 19 marzo 1946 . . . . » 70 »
100) Zanini Romano, nato a Roma il 5 gennaio 1947 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1413)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Ghezzi Federico, nato a Idria il 5 dicembre 1941 . . . . punti 100 su 100
2) Loi Paolo, nato a Cagliari il 3 dicembre 1935 » 85 »
3) Toraldo Di Francia Romana, nata a Roma il 14 luglio 1941 . . . . » 85 »
4) Bassani Sergio, nato a Brisighella il 22 marzo 1930 . . . . » 80 »
5) Cassaro Giuseppe, nato a Canicattì il 2 gennaio 1943 . . . . » 80 »
6) Morabito Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 26 agosto 1936 . . . . . » 75 »
7) Occhiuzzi Vincenza, nata a Cetraro il 23 maggio 1936 . . . . » 75 »
8) Papparella Lidia, nata a Bahia Blanca il 20 gennaio 1934 . . . . » 75 »
9) Mencarelli Piero, nato a Genova il 25 dicembre 1931 . . . . » 73 »
10) Chieffo Salvatore, nato a Sant'Elia a Pianisi il 15 maggio 1940 . . . . . . » 72 »
11) Casale Michele, nato a Napoli il 9 febbraio 1931 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2265)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Paolo Censi Buffarini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Enrico Cancellieri, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 25 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Paolo Censi Buffarini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 184

(1677)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott Renato Monteleone ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per sopravvenuti impegni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Luigi Milazzo, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia che si terrà a Roma il giorno 18 ottobre 1979, in sostituzione del dott. Renato Monteleone, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 134

(1679)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il dott. Mario Rosario Michilli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per esigenze di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Renato Maini, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 17 luglio 1979, in sostituzione del dott. Mario Rosario Michilli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 181

(1726)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Vincenzo Fortunato ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Carlo Zini, direttore della clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Parma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di otorinolaringoiatria che si terrà a Roma il giorno 21 giugno 1979, in sostituzione del prof. Vincenzo Fortunato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 6

(1710)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Mario Pedani ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia e di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Michele Zappella, primario degli ospedali riuniti di Siena, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile che si terrà a Roma il giorno 3 luglio 1979, in sostituzione del prof. Mario Pedani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 5

(1711)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Aldo Martelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Salvatore Rocca Rossetti, direttore della clinica urologica, dell'Università di Trieste, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 10 luglio 1979, in sostituzione del prof. Aldo Martelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 224

(1712)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Vittorio Donato Catapano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perché dimessosi dall'ospedale psichiatrico di Aversa in data 3 luglio 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Carrarino Rosselli, primario dell'ospedale psichiatrico di Colorno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di psichiatria che si terrà a Roma il giorno 20 luglio 1979, in sostituzione del prof. Vittorio Donato Catapano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 77

(1709)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Luigi Tropeano ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vincenzo Pipitone, direttore dell'istituto di reumatologia dell'Università di Bari, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 22 novembre 1979, in sostituzione del prof. Luigi Tropeano, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 138

(1688)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il presidente dell'ospedale civile di Cormons ha comunicato il decesso del dott. Guido Bruschina in data 9 giugno 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Antonino Passalacqua, primario dell'ente ospedaliero di Taormina, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 10 novembre 1979, in sostituzione del dott. Guido Bruschina, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 186

(1674)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Bruno Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni congressuali e didattici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Umberto Pase, primario dell'ente ospedaliero di Noale, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia che si terrà a Roma il giorno 19 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Bruno Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 189

(1675)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Marinazzo Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Riondino, primario dell'I.N.R.C.A. di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 26 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Antonio Marinazzo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 182

(1696)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giovanni Daniotti ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Quintino Lunetta, primario dell'ente ospedaliero di Sondrio, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina legale e delle assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 6 luglio 1979, in sostituzione del prof. Giovanni Daniotti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 228

(1722)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di medico scolastico generico vacante nella provincia di Caltanissetta

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1980, n. 10400/10401, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di medico scolastico generico, vacante nella provincia di Caltanissetta nel comune di Mazzarino al 30 novembre 1979. Gli aspiranti dovranno fare pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 30 aprile 1980, ore 12.

(2023)

Concorso a posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1980, n. 8324/9819/9970, è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1979. Gli aspiranti dovranno fare pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta la domanda di ammissione debitamente corredata entro il termine perentorio del 30 aprile 1980, ore 12.

(2024)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(953/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia;
un posto di aiuto della divisione di urologia;
un posto di aiuto della divisione otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto della seconda divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(921/S)

OSPEDALE « BASSINI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;
due posti di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;
un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia;
due posti di aiuto e quattro posti di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(931/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia plastica;
un posto di assistente di chirurgia generale I;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione del personale, dell'ente in Torino.

(932/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurochirurgia;
due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;
quattro posti di assistente di ortopedia e traumatologia da destinare al dipartimento di emergenza e accettazione;
due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(933/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del secondo servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(934/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI RONCIGLIONE

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(924/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Merate (Como).

(925/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(926/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista rianimatore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, divisione concorsi, dell'ente in Catania.

(923/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo addetto al servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo addetto al servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(928/S)

OSPEDALE « SIRAI » DI CARBONIA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(929/S)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione ammalati

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione ammalati.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(930/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 1.

Conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico regionale. Disciplina della caccia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' E PROGRAMMAZIONE

Art. 1.

Finalità

La Regione, in attuazione dell'art. 22 dello statuto regionale e della legge 27 dicembre 1977, n. 968, ai fini della conservazione e della ricostruzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico ed alla salvaguardia della produzione agricola, programma un'adeguata utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria.

A tal fine la Regione promuove ed attua studi, ricerche ed interventi sull'ambiente e sulla fauna; predispone il piano per la conservazione e per l'incremento delle risorse faunistiche, nonchè la carta delle potenzialità faunistiche regionali.

Art. 2.

Piano regionale

Il piano regionale per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico si articola, in base alle caratteristiche ambientali e naturali, in zone faunistico-venatorie.

In armonia con le previsioni del piano urbanistico territoriale di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, il piano individua:

1) gli ambiti territoriali per la costituzione delle zone di riserva integrale, delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura;

2) le aree per i centri pubblici di produzione di selvaggina;

3) le aree per i centri privati di produzione di selvaggina;

4) le zone di addestramento cani;

5) le potenzialità faunistiche del territorio;

6) le norme di disciplina degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente e della produzione di selvaggina;

7) le norme relative ai criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi e per la liquidazione dei danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni utilizzati per oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.

Il piano è corredato da:

a) una cartografia del territorio regionale in scala 1:25.000;

b) una carta contenente l'individuazione nel territorio regionale delle potenzialità faunistiche al fine di attuarne il recupero e la valorizzazione;

c) una relazione illustrativa contenente le indicazioni delle priorità di intervento nell'attuazione del piano.

Il progetto di piano è predisposto dalla giunta regionale entro nove mesi dall'approvazione della presente legge ed è approvata dal consiglio regionale.

Il piano ha durata quinquennale.

Art. 3.

Comitato tecnico-scientifico

E' istituito il comitato tecnico-scientifico per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico.

Il comitato esprime parere per il progetto di piano e per la carta delle potenzialità faunistiche di cui al precedente art. 2, e per le eventuali modifiche.

Il comitato a richiesta della giunta regionale, del consiglio regionale e della competente commissione consiliare effettua inoltre studi e ricerche per:

a) la valutazione della consistenza del patrimonio faunistico regionale;

b) la protezione e la conservazione della fauna selvatica;

c) la tutela delle produzioni agricole;

d) la regolamentazione dell'uso in agricoltura di antiparassitari, anticrittogamici, diserbanti e fitofarmaci che possano compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali;

e) la valorizzazione degli ambienti naturali;

f) l'allevamento della selvaggina autoctona;

g) la costituzione di un centro regionale sperimentale per la ricostituzione del patrimonio faunistico;

h) l'immissione dei riproduttori per il ripopolamento del territorio.

Il comitato esprime altresì pareri sulle materie disciplinate dalla presente legge a richiesta dei soggetti indicati al comma precedente.

Art. 4.

Composizione del comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

a) un esperto designato dall'Università degli studi di Perugia tra i docenti della facoltà di agraria;

b) un esperto designato dall'Università degli studi di Perugia tra i docenti della facoltà di veterinaria;

c) un esperto designato dall'Università degli studi di Perugia tra i docenti di zoologia;

d) un esperto designato dall'Università degli studi di Perugia tra i docenti di geografia;

e) un esperto di patologia animale designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

f) tre membri designati dall'U.N.C.E.M.;

g) sei membri designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative;

h) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante dell'Associazione italiana produttori ed allevatori di selvaggina;

l) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;

m) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative.

Il presidente della Regione prima della scadenza del comitato tecnico-scientifico provvede, su conforme deliberazione della giunta regionale, all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui alle lettere *g*), *h*), *m*) del precedente comma.

Le associazioni individuate ai sensi del comma precedente devono provvedere a comunicare le designazioni di loro competenza entro trenta giorni dalla richiesta.

Qualora le associazioni individuate provvedano d'intesa alle designazioni di loro competenza la nomina è effettuata dal consiglio regionale contestualmente alla nomina degli altri membri.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *g*), *h*), *m*) del primo comma qualora le associazioni individuate non procedano d'intesa nel termine assegnato, il consiglio regionale provvede alla elezione ai sensi della legge regionale 27 agosto 1977, n. 50, e successive modifiche, con voto limitato ai due terzi degli eleggibili.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato.

Il comitato elegge nel suo seno un vice-presidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della giunta regionale.

I membri del comitato restano in carica cinque anni.

Titolo II

AMBITI TERRITORIALI

Art. 5.

Estensione degli ambiti territoriali

La quota riservata alle oasi di protezione, alle zone di ripopolamento e cattura ed ai centri pubblici di produzione di selvaggina non può essere superiore ad un quarto nè inferiore al 22 per cento del territorio agricolo-forestale di ciascuna provincia.

L'estensione della superficie agricolo-forestale destinata alla realizzazione di ambiti territoriali nei quali favorire, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, la conservazione e la

ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico e alla salvaguardia del patrimonio agricolo-forestale, è la risultante della quota prevista dalla suddetta legge, per le oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di produzione di selvaggina, non superiore al 25 per cento e non inferiore al 22 per cento: del quale, il 9 per cento per oasi di protezione, il 9 per cento per zone di ripopolamento e cattura, il 4 per cento per centri pubblici di produzione di selvaggina, e della quota di territorio da costituire ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, con una destinazione a parco naturale pari al 10 per cento.

Art. 6.

Zone di riserva integrale

Per zone di riserva integrale si intendono le porzioni di territorio nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, con conseguente divieto di caccia, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi, di terrazzamenti e costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all'aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora e di ogni introduzione di specie estranee di vegetali e di animali.

Il piano di conservazione e di sviluppo di cui all'art. 11 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, per quanto concerne le zone sub *a*) deve uniformarsi alle previsioni del piano regionale per la conservazione e la ricostruzione del patrimonio faunistico.

Art. 7.

Oasi di protezione

Per oasi di protezione si intende l'ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore ad Ha 150.

Le oasi sono costituite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al primo comma; qualora si verifichino condizioni che rendano impossibile il conseguimento di tali fini, la costituzione delle oasi, con le stesse modalità, può essere revocata.

Art. 8.

Zone di ripopolamento e cattura

Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento ed alla cattura della selvaggina autoctona per il ripopolamento venatorio e per il rinsanguamento delle specie, nonchè a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.

Ciascuna zona di ripopolamento e cattura non può avere una durata inferiore a cinque anni e non superiore ad otto anni, deve avere una estensione non inferiore ad Ha 500 ed è costituita dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, su terreni idonei; qualora si verifichino condizioni che rendano impossibile il conseguimento degli scopi, la costituzione delle zone di ripopolamento e cattura, con le stesse modalità, può essere revocata.

Art. 9.

Centri pubblici di produzione selvaggina

I centri pubblici di produzione, per l'allevamento di selvaggina da utilizzare per il ripopolamento del territorio, sono costituiti dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

I centri pubblici di produzione di selvaggina ungulata debbono avere robuste recinzioni perimetrali non inferiori a m 2 di altezza, in modo da impedire la fuoriuscita della selvaggina.

Art. 10.

Centri privati di produzione selvaggina

La costituzione dei centri privati di produzione di selvaggina è autorizzata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per la produzione delle seguenti specie di selvaggina:

1) anatidi,
2) lepre comune,
3) fagiano,
4) starna,
5) pernice rossa,
6) coturnice,
7) quaglia,
8) muflone,
9) daino,
10) capriolo,
11) cinghiale,
12) cervo.

Il provvedimento di autorizzazione dei centri privati di produzione di selvaggina ha una durata di cinque anni, è rinnovabile e deve indicare nominativamente i soggetti autorizzati, le specie ed il numero minimo dei riproduttori, nonchè la superficie a disposizione dei centri.

I centri privati di produzione di selvaggina ungulata debbono avere recinzioni perimetrali non inferiori a m 2 di altezza ed adeguatamente interrate solo per allevamenti di cinghiale, in modo da impedire la fuoriuscita della selvaggina.

La giunta regionale può disporre ispezioni per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, le specie prodotte e l'efficienza delle recinzioni.

Il mancato rispetto delle norme di cui ai comma precedenti comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

Art. 11.

Disposizioni ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali di cui ai precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non possono essere contigui e fra di loro deve intercorrere una distanza minima di m 500.

Art. 12.

Zone addestramento cani

Le zone per addestramento dei cani e per le gare cinofile, anche su selvaggina naturale con l'abbattimento di selvatici, consentito esclusivamente per le prove di ferma e di riporto, sono costituite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Possono essere adibiti ad addestramento dei cani terreni a distanza di almeno cinquecento metri dagli ambiti protetti.

Tali zone sono di norma affidate in gestione ad associazioni venatorie o cinofile e possono essere costituite anche per periodi limitati di tempo.

L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, modi e forme previsti dal calendario venatorio fuori dagli ambiti territoriali di cui al precedente art. 5.

Art. 13.

Perimetrazione ambiti territoriali

La perimetrazione delle zone di riserva integrale, delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, dei centri pubblici di produzione di selvaggina e delle zone di addestramento cani è disposta dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le tabelle di delimitazione degli ambiti di cui al primo comma devono essere di forma rettangolare in lamiera metallica delle dimensioni di cm 25 per cm 33 di colore bianco, recanti in nero la scritta «Divieto di caccia» e la denominazione ai sensi della presente legge dell'ambito territoriale e debbono essere in ogni caso visibili l'una dall'altra.

La perimetrazione dei centri privati di produzione della selvaggina è effettuata dal proprietario nelle modalità previste al precedente comma.

Titolo III

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Art. 14.

Zone faunistico-venatorie

Il consiglio regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, approva il piano regionale per l'immissione dei riproduttori nelle zone faunistico-venatorie e per l'eventuale rinsanguamento delle specie negli ambiti protetti.

La giunta regionale può autorizzare, senza oneri a carico della Regione, le associazioni venatorie ad integrare l'immissione di cui al comma precedente.

La delimitazione delle zone faunistico-venatorie deve seguire confini facilmente identificabili.

Le zone faunistico-venatorie si suddividono in:

zone faunistico-venatorie di interesse particolare, riservate esclusivamente alla immissione delle seguenti specie di selvaggina: lepre, starna, pernice rossa e coturnice;

zone faunistico-venatorie di interesse comune, riservate alla immissione delle seguenti specie: lepre, fagiano, cinghiale ed altri ungulati.

Art. 15.

Calendario venatorio

La giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e pubblica entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio.

La caccia è vietata nelle zone di riserva integrale, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione selvaggina e nelle zone di addestramento cani.

La caccia nel restante territorio regionale è consentita il 18 agosto o, in caso di coincidenza con una giornata di silenzio venatorio, il giorno successivo e fino alla seconda domenica di settembre, solo nei giorni domenicali.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per motivate ragioni tecniche o per esigenze di coordinamento con i calendari delle regioni limitrofe, può ridurre le giornate di caccia indicate al comma precedente.

La caccia è consentita inoltre dalla terza domenica di settembre fino al termine della stagione venatoria, stabilito per l'ultimo giorno di febbraio, nelle modalità previste nella legge 27 dicembre 1977, n. 968 e per le specie e nei periodi indicati al settimo comma del presente articolo, per tre giorni alla settimana: il sabato, la domenica ed il terzo giorno a scelta del cacciatore tra il mercoledì e il giovedì.

Dal 18 agosto alla seconda domenica di settembre e dal 1° gennaio all'ultimo giorno di febbraio la caccia in forma vagante, anche con l'ausilio del cane, nei limiti di cui ai comma precedenti, è consentita esclusivamente nelle zone indicate nel calendario venatorio.

E' vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, ad eccezione delle seguenti specie e per i periodi sotto specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre:

quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
calandro (*Anthus campestris*);
prispolone (*Anthus trivialis*);
merlo (*Turdus merula*);

2) specie cacciabili dal 18 agosto fino all'ultimo giorno di febbraio:

germano reale (*Anas platyrphynchos*);
folaga (*Fulica atra*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
passero (*Passer Italiae*);
passera mattugia (*Passer montanus*);
storno (*Sturnus vulgaris*);
porciglione (*Rallus acquaticus*);
alzavola (*Anas crecca*);
canapiglia (*Anas strepera*);
fischione (*Anas penelope*);
codone (*Anas acuta*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
moretta (*Aythya fuligula*);
beccaccino (*Capella gallinago*);
colombaccio (*Colomba palumbus*);
frullino (*Lymocryptes minimus*);
chiurlo (*Numenius arquata*);
pittima minore (*Limosa lapponica*);
pettegola (*Tringa totanus*);
donnola (*Mustela nivalis*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
piviere (*Charadrius apricarius*);
combattente (*Philomahus pugnax*);

3) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

mammiferi:

coniglio (*Oryctolagus cuniculus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
capriolo (*Capreolus caprolus*);
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovis musimon*);

uccelli:

pernice rossa (*Alectoris rufa*);
starna (*Perdix perdix*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
fringuello (*Fringilla coelebs*);
pispola (*Anthus pratensis*);
peppola (*Fringilla montifringilla*);
frosone (*Coccothraustes coccothraustes*);
strillozzo (*Emberiza calandra*);
colino della virginia (*Ortix Virginianus*);
verdone (*Chloris chloris*);
fanello (*Carduelis cannabina*);
spioncello (*Anthus spinoletta*);

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:

beccaccia (*Scolopax rusticola*);
cappellaccia (*Galerida cristata*);
tottavilla (*Lullula arbonea*);
allodola (*Alauda arvensis*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*);
taccola (*Coloeus monedula*);
corvo (*Corvus frugilegus*);
cornacchia nera (*Corvus corone*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);

5) specie cacciabili dalla seconda domenica di ottobre al 31 dicembre:

coturnice (*Alectoris graeca*);

6) specie cacciabile dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale.

E' vietato commerciare beccacce nonchè uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole.

Le competenti autorità territoriali possono vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

Art. 16.

Orari

L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito specificati e termina al tramonto:

dal 18 agosto alla seconda domenica di settembre dalle ore 5,30;

dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre dalle ore 6,00;

dal 1° novembre al 30 novembre dalle ore 6,30;

dal 1° dicembre al 31 gennaio dalle ore 7,00;

dal 1° febbraio all'ultimo giorno di febbraio dalle ore 6,30.

Art. 17.

Carniere

A ciascun titolare di licenza per ogni giornata di caccia è consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) fagiani, starne, pernici rosse, coturnice, colino della virginia e lepre comune: 2 capi complessivamente, di cui una sola lepre;

b) ungulati: 1 capo;

c) quaglie e tortore: 10 capi complessivamente;

d) tordi, merli e cesene: 20 capi complessivamente;

e) trampolieri e palmipedi: 5 capi complessivamente;

f) colombacci: 10 capi;

g) beccacce: 5 capi.

Per ogni giornata di caccia il numero massimo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere, compresi il passero (*Passer italiae*), la passera mattugia (*Passer montanus*) e gli storni (*Sturnus vulgaris*), non può superare le 20 unità.

Art. 18.

Tesserino venatorio

Il titolare del tesserino di cui all'art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2, deve indicare, in modo indelebile, sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria la giornata di caccia, ed alla fine dell'attività il numero dei capi abbattuti.

Titolo IV

AUTORIZZAZIONI SPECIFICHE

Art. 19.

Appostamenti fissi

Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materia solida, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia: quali capanni, imbarcazioni,

zattere ancorate e simili collocate nelle paludi, negli stagni e sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui all'art. 5 o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 600 da altro appostamento fisso al colombaccio.

Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 250 dal capanno principale.

Gli appostamenti fissi di caccia sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata dalla giunta regionale.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati una carta topografica in scala 1:25000 indicante l'ubicazione dell'appostamento, il consenso scritto dei proprietari o possessori del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale.

Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere più di una autorizzazione per gli appostamenti fissi.

Art. 20.
Appostamenti temporanei

Durante tutta l'annata venatoria è consentito l'esercizio della caccia da appostamento temporaneo a tutte le specie consentite.

Sono appostamenti temporanei di caccia quelli comunque costruiti e preparati purchè aperti.

Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a m 200 dai confini degli ambiti territoriali ed a m 100 l'uno dall'altro.

E' vietata la caccia da appostamento temporaneo a distanza inferiore a m 1000 dai valichi montani e faunistici individuati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il cacciatore è tenuto a rimuovere il materiale usato per costruire gli appostamenti al termine della giornata venatoria.

Art. 21.
Disciplina della caccia negli appostamenti

Negli appostamenti fissi e temporanei è consentita esclusivamente la caccia alla selvaggina migratoria.

In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo la caccia non può essere esercitata da più di di due persone contemporaneamente, esclusa la caccia al colombaccio.

E' vietata la installazione di appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a metri 1000 partendo dal centro dei valichi montani e dei valichi faunistici di cui al successivo art. 22.

E' vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina:

1) coniglio selvatico,
2) lepre,
3) fagiano,
4) starna,
5) pernice,
6) coturnice,
7) colino della virginia,
8) beccaccia,
9) beccaccino.

L'uso dei richiami vivi negli appostamenti fissi e temporanei è consentito in misura non superiore a sei. Il limite non opera per gli appostamenti per la caccia al colombaccio ed ai palmipedi e trampolieri.

E' vietata l'utilizzazione come richiami vivi di esemplari appartenenti alle seguenti specie:

1) prispolone,
2) calandro,
3) fringuello,
4) pispola,
5) peppola,
6) verdone,
7) spioncello,
8) tottavilla,
9) frosone,
10) cappellaccia,
11) fanello
12) strillozzo.

E' vietato altresì usare richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono

E' proibita la caccia in botte.

E' proibito altresì usare volatili di qualsiasi natura e specie nelle esercitazioni e nelle gare e manifestazioni sportive di tiro a volo.

Art. 22.
Valichi montani e faunistici

La giunta regionale, entro il 15 giugno 1980, sentita la competente commissione consiliare permanente, individua i valichi montani e quelli faunistici.

Per valico montano s'intende una via di penetrazione della selvaggina, situata a quota superiore ai 700 metri sul livello del mare, con rilevante transito di fauna migratoria.

Per valico faunistico s'intende la località che per condizioni idroorografiche, ambientali e metereologiche presenta un transito abbondante e continuato di selvaggina migratoria.

All'individuazione dei valichi di cui ai precedenti comma la giunta regionale provvede ogni cinque anni con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare permanente e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

E' vietato l'esercizio venatorio a meno di mille metri partendo dal centro dei valichi montani e faunistici.

Art. 23.
Fondi chiusi e colture specializzate

Nei fondi chiusi è vietata la caccia.

I fondi chiusi esistenti o che si intenda costituire devono essere notificati alla giunta regionale.

L'esercizio venatorio è inoltre vietato in forma vagante, nei terreni occupati dalle colture sottoindicate, dalla fioritura al raccolto e delimitati da apposite tabelle recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - colture in atto»:

1) grano,
2) granoturco,
3) sorgo,
4) girasole,
5) tabacco,
6) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta del semi,
7) barbabietole,
8) ortaggi di qualsiasi genere,
9) frutteti specializzati,
10) vigneti, uliveti e frutteti specializzati,
11) colture floreali,
12) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere.

E' vietata la installazione delle tabelle di cui al comma precedente in assenza delle colture ivi indicate.

Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare può autorizzare la cattura della selvaggina, ai sensi dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968

La cattura comunque deve effettuarsi sotto la diretta sorveglianza degli agenti venatori e la selvaggina catturata deve essere immediatamente immessa nelle zone in cui è permesso l'esercizio venatorio.

Art. 24.
Aziende faunistico-venatorie

Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento, la organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica per consentirne l'irradiamento e la sosta.

Le autorizzazioni possono essere concesse per l'allevamento delle specie di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977 n. 968, presenti nella Regione ed inoltre della starna, della pernice rossa, della lepre e del cinghiale in armonia con le potenzialità faunistiche delle zone di ubicazione delle riserve delle quali si chiede la trasformazione.

L'estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore agli Ha 300.

Le aziende faunistico-venatorie non possono essere contigue; fra di loro deve intercorrere la distanza minima di m 500 e uguale distanza deve essere rispettata per i confini dagli ambiti territoriali di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

La giunta regionale ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e nei limiti in esso indicati, può autorizzare, previo parere della competente commissione consiliare e sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, la costituzione e la trasformazione delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico in aziende faunistico-venatorie

L'autorizzazione alla costituzione ed alla trasformazione delle riserve di cui al comma precedente in aziende faunistico-venatorie è concessa per un periodo non superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

L'autorizzazione per l'allevamento degli ungulati è concessa a condizione che i terreni a ciò destinati abbiano robuste recinzioni perimetrali, non inferiori a metri 2 di altezza in maniera da impedire la fuoriuscita della selvaggina.

Nei provvedimenti di autorizzazione o di rinnovo, devono essere indicati oltre al nominativo del titolare, la durata, la superficie dell'area interessata, gli estremi necessari per la identificazione di essa ed il numero degli agenti di vigilanza.

Nelle aziende faunistico-venatorie è vietata la caccia.

E' consentito l'abbattimento e la cattura di selvaggina stanziale in periodi di tempo e per numero di capi stabilito secondo appositi piani annuali di abbattimento approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Ai fini della formazione del piano entro il 30 novembre di ogni anno le aziende presentano istanza per le relative esigenze.

La giunta regionale e la competente commissione consiliare possono in ogni momento ordinare ispezioni.

Qualora non siano osservate le disposizioni di cui ai commi precedenti, oltre alle sanzioni previste all'art. 29, l'autorizzazione è revocata.

In caso di revoca la giunta regionale può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di rinuncia della concessione.

Art. 25.
Allevamenti a scopo alimentare o amatoriale

Le autorizzazioni di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono rilasciate dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Il provvedimento deve indicare nominativamente i soggetti autorizzati, le specie ed il numero dei capi da allevare per ogni anno.

Art. 26.
Controllo della fauna

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può autorizzare in qualunque periodo dell'anno persone nominativamente individuate per la cattura o l'abbattimento di specie determinate, ai sensi dell'art. 12, secondo e terzo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, comunque comprese nell'elenco di cui al settimo comma dell'art. 15.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina tra quelle previste al settimo comma del precedente art. 14, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio regionale, esclusivamente per tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità.

Art. 27.
Salvaguardia ambientale

E' vietato dal 1° marzo al 31 ottobre bruciare nelle campagne le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di erbe pratensi, palustri ed infestanti, gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali e autostrade e ferrovie a distanza minore di metri 100 da esse.

Il divieto non sussiste per la bruciatura delle erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

Titolo V
NORME GENERALI

Art. 28.
Corsi di preparazione e aggiornamento professionale

La giunta regionale promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilanza in armonia con la disciplina di cui alla legge regionale 25 agosto 1978, n. 47.

Art. 29.
Sanzioni amministrative

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1) sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 12, ultimo comma ed all'articolo 13, ultimo comma, nonchè agli articoli 19, 20, 21 ed allo art. 23, secondo e quarto comma;

2) sanzioni amministrative da L. 10.000 a L. 100.000 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17;

3) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 10, terzo comma, agli articoli 22 e 23, terzo comma, ed all'art. 24, settimo, decimo ed undicesimo comma.

Per tutte le violazioni non espressamente indicate nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Titolo VI
FUNZIONI DELEGATE

Art. 30.
Delega

In attesa della costituzione di organismi a carattere comprensoriale le funzioni amministrative di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 23 e 26 sono delegate alle provincie di Perugia e Terni.

Art. 31.
Funzione di indirizzo e coordinamento

La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate, ai sensi della presente legge, è esercitata dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, nei limiti delle leggi in vigore, sulla base della programmazione regionale in materia di caccia e di conservazione e ricostituzione della flora e del patrimonio faunistico.

Gli enti delegatari esercitano le funzioni di cui all'art. 30 garantendo, attraverso la costituzione di consulte, adeguate forme di partecipazione alla programmazione e gestione degli interventi e delle attività alle categorie interessate.

Qualora gli enti delegati non adempiano all'espletamento delle funzioni loro attribuite, la giunta regionale, previa fissazione di un termine adeguato, si sostituisce ad essi nel compimento degli atti dovuti.

Art. 32.
Compiti enti delegati

Gli enti delegati trasmettono annualmente alla giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate e un rendiconto finanziario.

Art. 33.
Oneri funzioni delegate

Le spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.

Il relativo importo sarà determinato annualmente dalla giunta regionale previa intesa con gli enti delegatari.

Art. 34.
Norme finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è confermata, relativamente all'anno 1979, l'autorizzazione di spesa stabilita con la legge regionale 11 maggio 1979, n. 21.

La denominazione del cap. 4190, istituito con la suddetta legge, è così modificata: « Spese per la conservazione e la ricostituzione del patrimonio faunistico. Disciplina della caccia - Delega alle provincie ».

Per gli anni dal 1980 in poi l'entità della spesa per le finalità della presente legge sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione (secondo settore, secondo programma, piano *e*).

Titolo VII
NORME TRANSITORIE

Art. 35.
Soppressione dei comitati provinciali della caccia e trasferimento del personale

I comitati provinciali della caccia, di cui all'art. 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono soppressi con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il patrimonio di detti comitati, ed ogni situazione giuridica attiva o passiva ad essi riferita, nonchè il relativo personale in servizio alla data del 31 dicembre 1976, sono trasferiti alle province.

Alle operazioni di individuazione del patrimonio e delle situazioni attive e passive provvede il presidente del disciolto comitato, di intesa con il segretario della provincia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Comitato tecnico-scientifico

Il presidente della Regione provvede su conforme deliberazione della giunta regionale all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cui all'art. 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.

Calendario venatorio 1979-80

Fino al 31 marzo 1979 resta in vigore il calendario venatorio approvato con leggi, regionali 3 agosto 1979, n. 39 e 15 ottobre 1979, n. 57.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 gennaio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *novembre* 1979 *(atto n.* 1414) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 3 *gennaio* 1980.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. **2.**

Provvidenze per il ripristino delle attività didattiche negli edifici scolastici danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di normalizzare lo svolgimento delle attività didattiche nelle zone colpite dal sisma del 19 settembre 1979, la Regione assegna ai comuni e alle provincie adeguati finanziamenti per il ripristino o la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati.

Art. 2.

Gli enti interessati che intendono avvalersi delle provvidenze di cui al precedente articolo devono presentare alla giunta regionale, entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda unitamente alla deliberazione consiliare e ai relativi atti tecnici da produrre a sostegno degli interventi richiesti.

Le richieste di finanziamento possono comprendere le spese per la progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo.

Art. 3.

La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, accertato il fabbisogno complessivo, sentiti i consigli scolastici distrettuali territorialmente competenti predispone nei limiti della spesa autorizzata il programma degli interventi fissando le priorità degli stessi.

Il programma degli interventi di cui al precedente comma è approvato dal consiglio regionale.

L'assegnazione dei finanziamenti viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 4.

I lavori debbono essere affidati alle imprese aggiudicatarie dell'appalto entro sessanta giorni dalla data di emissione del decreto di assegnazione del finanziamento.

Nel caso di inadempienza all'incombenza di cui al precedente comma la giunta regionale, trascorsi altri dieci giorni da un preavviso di sostituzione, delibera la surroga della Regione agli enti obbligati e adotta gli opportuni provvedimenti.

La Regione può effettuare controlli tecnici e amministrativi in corso d'opera.

Art. 5.

Qualora ricorrano particolari situazioni ambientali ed impellenti necessità di normalizzazione delle attività didattiche, gli enti obbligati sono autorizzati a ricorrere alla trattativa privata previa indagine esplorativa con più ditte.

Art. 6.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare i fondi assegnati con il programma regionale del precedente art. 3 secondo le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 21 novembre 1977, n. 58.

Art. 7.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 1979, in termini di competenza, la spesa di lire 1.400.000.000 con imputazione al cap. 6651 di nuova istituzione, denominato: « Spese per il ripristino o la ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 19 settembre 1979, comprese le spese per la progettazione, per la direzione dei lavori e per il collaudo ».

All'onere suddetto è fatto fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto al cap. 9710 appositamente integrato con la legge di variazione del bilancio dell'esercizio 1979 approvata con atto consiliare n. 1396 del 26 novembre 1979, fondo che, pertanto, viene ridotto di pari importo.

Art. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali o regionali.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 3 gennaio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 30 *novembre* 1979 *(atto n.* 1418) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *gennaio* 1980.

(1434)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800750)